

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

COMUNE DI POMARETTO

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 16

06/02/2026

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DELL'ENTE ALLA DITTA STUDIO BROKER SNC DI
SAVIGLIANO PER IL TRIENNIO 2026/2028_CIG_BA4C23D6FA**



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE
ALLA DITTA STUDIO BROKER SNC DI SAVIGLIANO PER IL TRIENNIO
2026/2028_CIG_BA4C23D6FA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, con riferimento in particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- stante la necessità di avvalersi di una figura idonea a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione, la problematica della materia assicurativa rende sempre più frequente il ricorso da parte degli Enti Pubblici alla collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e attualmente prevista dall’art. 109 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- l’apporto e le competenze tecniche del Broker appaiono, pertanto, utili alla valutazione e allo studio delle necessità dell’Ente, al fine di sottoporre a quest’ultimo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato e ribadito la piena legittimità del ricorso al Broker assicurativo, qualora l’Amministrazione non disponga al proprio interno di professionalità in grado di svolgere correttamente la suddetta attività;
- tali professionalità non sono presenti all’interno dell’ente;
- l’attività di brokeraggio non è direttamente onerosa per l’Ente, poiché è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo.
- la giurisprudenza amministrativa maggioritaria è concorde nell’affermare la gratuità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;
- la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale centrale evidenzia che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l’Ente e conferma la legittimità dell’affidamento *intuitu personae*;
- la sentenza n.1536/2004 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell’ipotesi dell’affidamento diretto dell’incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

RILEVATO che:

- l’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 mediante affidamento diretto;
- il servizio di brokeraggio assicurativo da affidare per la durata di anni 3 (tre) risulta essere inferiore alla soglia di euro 140.000,00 e, dunque, può essere oggetto di affidamento diretto ai sensi della norma appena richiamata. Tale valore è determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e delle provvigioni che verranno poste a carico delle Compagnie, stabilite nel 08-12 % sulle polizze diverse dal ramo RCA e nel 5 % sulle polizze RCA, in linea con quanto proposto dal mercato assicurativo;

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2025 è scaduto il servizio di brokeraggio affidato con determina n.26 del 15.03.2023, e che pertanto occorre procedere ad un nuovo affidamento;

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 che cita, tra l'altro: “*in ossequio agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo del 31/3/2023, n. 36, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023)*”.

DATO ATTO che la piattaforma di approvvigionamento digitale TRASPARÈ L&G Solution s.r.l., risulta conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 ed inserita nell'elenco delle piattaforme certificate dall'ANAC;

RITENUTO che, per il servizio in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma digitale TRASPARÈ;

RICHIAMATA la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività “non direttamente onerosa per l'Amministrazione”;

VISTA la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO TRIENNALE 2026/2028 presentata dallo STUDIO BROKER SNC con sede legale in Savigliano Piazza Santarosa 44 (Cod. Fiscale: 02594900041 P.I. 02594900041);

AQUISITE LE DICHIARAZIONI dello STUDIO BROKER SNC ed in particolare:

1. Che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo alcuna delle cause ostantive previste dall'ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto regolarmente iscritta al n. B000122399 del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi dal 29/10/1997;
3. Che l'impresa ha svolto nell'ultimo triennio attività di brokeraggio in favore di almeno tre Enti Pubblici Italiani;

RITENUTO PERTANTO di poter procedere ad aggiudicare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di un triennio dalla data di affidamento, alla società STUDIO BROKER SNC, sulla base dell'offerta tecnica ed economica agli atti dell'Ente;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, e dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

- il fine del contratto è individuato nell'incaricare una figura professionale competente che coadiui l'attività dei competenti uffici per la gestione dei servizi assicurativi e dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei sinistri denunciati dall'Ente;
- l'oggetto dell'incarico è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- l'incarico viene conferito in forma scritta e le clausole essenziali saranno contenute nell'allegato disciplinare;
- l'incarico avrà durata di anni 3 (tre), a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del servizio di brokeraggio;
- l'incarico non prevede oneri diretti per l'Ente;

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DATO ATTO di stabilire che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all'art. 2, co. 3 espressamente prevede “Le pubbliche amministrazioni (omissis) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”;

VISTA la L. n. 136/2010, inerente le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e avente indicazioni operative nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DATO ATTO che si procederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente istituita nel sito web comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 c.32 della Legge 190/2012;

DATO ATTO pertanto che non risulta necessario provvedere all'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico e che si provvederà con successivi atti all'impegno di spesa relativo all'affidamento delle singole polizze assicurative;

PRESO ATTO CHE:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità **CIG BA4C23D6FA**, per il servizio in oggetto;
- l'ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, in corso di validità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento è il RUP della procedura Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che avverso l'aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto;

Richiamato:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 06/2024 del 05.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile E.Q. del Servizio Finanziario;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 11.12.2025, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2026-2027-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.12.2025, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2026, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 28.03.2025, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente a partire a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del servizio di brokeraggio, per la durata di tre anni, alla società STUDIO BROKER SNC con sede legale in Savigliano Piazza Santarosa 44 (Cod. Fiscale: 02594900041 P.I. 02594900041);
- di dare atto che l'importo complessivo del servizio, sarà calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative dell'Ente una provvigione del 5% per il ramo RCA e del 8-12% per i rami diversi e moltiplicando tali importi per l'intera durata del contratto;
- di dare atto che il servizio sarà regolato dalle norme contenute nell'allegato disciplinare di incarico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, qualora l'incarico non venga espletato in conformità delle condizioni e modalità riportate nell'allegato disciplinare, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con raccomandata A/R;
- di dare atto che il servizio di cui all'oggetto non comporta alcun onere diretto, poiché l'opera del broker sarà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati e rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitoli assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica, pari pertanto al 5% per RCA e al 8-12% per altri rami diversi da RCA;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla società STUDIO BROKER SNC con sede legale in Savigliano Piazza Santarosa 44.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: PASERO Laura